



**TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE**

**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E  
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA**

Il giudice onorario dott.ssa Lara Comini,

- vista la propria ordinanza dd. 13.5.2023 con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 29.6.2023 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.;
- lette le note depositate da parte ricorrente in data 19.6.2023 in cui si è richiamata ai motivi di cui al ricorso chiedendone l'accoglimento;
- esaminati i documenti versati in atti

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nel procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. iscritto al n. [REDACTED] del ruolo per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promosso da

[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] Provincia di Santa Fe, Argentina

con l'avv. PATRIZIA GIANNINI e l'avv. SILVIA GIANNINI

**RICORRENTI**

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**RESISTENTE**

e con l'intervento del P.M. in sede

\*\*\*

Con ricorso depositato in data 25.10.2022 i ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della discendenza [REDACTED]  
[REDACTED] da genitori italiani, emigrato in Argentina senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino [REDACTED]



Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio e pertanto, accertata la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec consegnata in data 28.2.2023, ne va dichiarata la contumacia.

In data 1.8.2023 il P.M. ha dichiarato di intervenire nella causa senza nulla opporre.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata (cfr. docc. 1, 3-16), da cui risulta che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino argentino e pertanto non aveva mai perso la cittadinanza italiana (cfr. doc. 2) e l'aveva trasmessa *iure sanguinis* ai suoi discendenti sino agli odierni ricorrenti.

In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire in via giudiziale per l'accertamento della cittadinanza italiana poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e quindi non viene a porsi nessun dubbio in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.

Dal momento che il riconoscimento dello *status civitatis* incombe sul Ministero dell'Interno, pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque richiedere il riconoscimento dello status all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio davanti al giudice ordinario. Parte ricorrente, tuttavia, ha dato prova dell'impossibilità di prenotare un appuntamento e chiedere di essere inseriti nelle liste di attesa per presentare domanda ai Consolati Italiani in Argentina ai fini di presentare la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana *iure sanguinis*, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, ed ha dedotto e documentato che il tempo medio di evasione delle pratiche presso dette rappresentanze diplomatiche è di molti anni e che i predetti Consolati hanno in corso l'evasione di richieste formulate 10 anni addietro.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, invero, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni Statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi. L'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 prevede che il termine per la definizione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza è di 730 giorni dalla presentazione della domanda. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il



decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, si sostanziano in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai ricorrenti, giustificando così il loro interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

La domanda dei ricorrenti deve pertanto essere accolta, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'Amministrazione resistente.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- **accoglie** la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- **ordina** al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- **nulla** sulle spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Trieste, 7.8.2023

Il Giudice

dott.ssa Lara Comini

